

SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Oggetto del contratto

Il servizio in appalto ha per oggetto le seguenti attività:

Elaborazioni mensili

- elaborazione buste paghe, da trasmettere in formato informatico (pdf) entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese al fine di consentire la liquidazione degli stipendi entro il giorno 27 di ogni mese ad eccezione del mese di dicembre nel quale le buste paga dovranno essere disponibili entro il giorno il 15, poiché stipendi e tredicesima vengono percepiti il giorno 20;
- file per invio telematico retribuzioni nette da liquidare in formato CBI;
- riepilogo voci mensili (cedolone riepilogativo);
- elenco trattenute operate ai dipendenti e predisposizione dei pagamenti da effettuare (pignoramento presso terzi, cessioni del quinto, fondi pensione e assistenza sanitaria integrativi, trattenute sindacali, ecc.);
- redazione prospetti contabili mensili analitici;
- redazione prospetti TFR maturati;
- redazione prospetti ferie e permessi maturati e non goduti e loro valorizzazione;
- predisposizione e invio telematico all'INPS dei modelli UNIEMENS;
- predisposizione mod. F24 per i versamenti erariali, previdenziali e d'assistenza e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Il mod.f24 in formato PDF deve essere inviato all'Ordine unitamente alle buste paga;
- prospetto per le scritture contabili su schema da concordare con l'Ordine;
- Predisposizione del Libro Unico del Lavoro (LUL) che dovrà essere depositato presso l'Ordine.

Elaborazioni periodiche

- cedolini per mensilità aggiuntive entro i termini contrattuali;
- cedolini per TFR, siano essi per acconto, anticipazione o saldo;
- operazioni contabili e relativi conguagli da mod.730 e relativi adempimenti, anche in ordine ai mod. 730 tardivi, rettificativi e integrativi;

- assunzioni, licenziamenti, etc. (attività relative alle modifiche dell'organico), da inviare telematicamente (UNILAV);
- predisposizione ed invio della denuncia annuale relativa agli obblighi all'assunzione dei disabili;
- adempimenti relativi a fondi pensione, di assistenza sanitaria, sia essi contrattuali che volontari;
- predisposizione e invio telematico di eventuali denunce di infortunio, malattia professionale, ecc. all'INAIL;
- ogni altro adempimento connesso alla gestione del personale non espressamente richiamato.

Elaborazioni annuali

- predisposizione delle Certificazioni Uniche (mod. CU) su supporto informatico (pdf) da consegnare ai dipendenti, stagisti, tirocinanti, ecc.;
- predisposizione e invio telematico all'agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche (mod. CU);
- predisposizione e invio telematico del mod. 770;
- denuncia annuale delle retribuzioni e autoliquidazione INAIL;
- elaborazione ed invio telematico dichiarazione IRAP;
- ogni altro adempimento connesso alla gestione del personale non espressamente richiamato.

Attività di consulenza

- contrattualistica del personale;
- previdenza e assistenza e relativi rapporti con i relativi Enti (visite ispettive, addebiti, note di rettifiche, ruoli, ecc);
- in materia fiscale per problematiche del lavoro (visite ispettive, addebiti, avvisi bonari, ruoli, ecc.);
- assistenza agli incontri con le sigle sindacali;
- eventuali incontri, richiesti dall'Ordine, finalizzati alla consulenza in materia di lavoro e adempimenti connessi alla gestione del personale;
- reperibilità telefonica;
- visita mensile presso la sede dell'Ordine in un giorno prestabilito per assistenza inerente a problematiche e/o chiarimenti relativi ai temi elaborati;
- affiancamento del nuovo aggiudicatario per un periodo minimo di 30 giorni al termine del periodo di conferimento dell'incarico.

2. Durata del rapporto contrattuale

Il servizio di cui in oggetto avrà una durata di 48 mesi decorrenti presumibilmente dall'01/01/2025 al 31/12/2028.

3. Modalità di esecuzione

L'affidatario dovrà assicurare la gestione integrale del servizio, così come previsto nel presente Capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del contratto di appalto.

L'affidatario deve eseguire l'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio garantendo l'approvvigionamento delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi.

Il servizio è svolto presso la sede del contraente, anche mediante contatti telefonici o posta elettronica ordinaria, e a mezzo di posta certificata per pareri/consulenze.

È richiesto l'intervento presso la sede dell'ODCEC per le attività finalizzate a portare a termine gli incarichi, ove necessario, con carattere di urgenza.

L'affidatario, a proprie cure e spese, dovrà acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per l'espletamento dell'incarico, senza che ciò rechi pregiudizio all'attività dell'ODCEC o che causi ritardi agli adempimenti di qualsiasi natura (fiscali, contributivi, amministrativi, ecc.) gravanti sull'ODCEC.

I competenti uffici dell'ODCEC invieranno tramite PEC all'affidatario la documentazione necessaria al fine di consentire la redazione della documentazione contabile/amministrativa/fiscale, concordando i tempi con l'affidatario, in tempo utile per rispettare le scadenze inerenti all'adempimento.

L'affidatario deve essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare, di procedure informatiche e telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del presente Capitolato.

L'affidatario invierà in tempo utile i prospetti (copia modelli F24, F23, ecc.) per il rispetto dei pagamenti, al massimo 2 giorni lavorativi prima della scadenza dovuta per legge.

L'attività di supporto nella verifica degli adempimenti fiscali e nell'esame e soluzione di problematiche di natura fiscale, tributaria e amministrativa sarà svolta mediante contatti telefonici o a mezzo posta elettronica e, qualora ciò non sia sufficiente, attraverso specifici incontri presso la sede dell'ODCEC.

Le consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese immediatamente e comunque entro la giornata in cui viene formulata la richiesta ovvero, qualora le specifiche circostanze non lo consentano, entro la giornata successiva a quella della richiesta.

Tutti gli adempimenti devono essere eseguiti nello scrupoloso rispetto dei termini di legge.

Le risposte alle richieste di pareri devono essere rese entro 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della richiesta all'indirizzo digitale del contraente. Eventuali tempi inferiori o più ampi per il rilascio del parere sono concordati in relazione alla complessità del quesito e all'esigenza dell'ODCEC di acquisire la risposta.

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni, le direttive e le richieste che perverranno dall'ODCEC per il tramite del RUP. L'affidatario dovrà, per tutti i servizi descritti e per tutta la durata del contratto:

- garantire un'assistenza telefonica o mediante posta elettronica per qualunque esigenza e/o problematica contabile, fiscale, tributaria e amministrativa dell'ODCEC in ogni giorno lavorativo (ad eccezione di un periodo di pausa estiva non superiore, comunque, a giorni 15) dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- mantenere opportuni contatti con gli addetti degli uffici competenti dell'ODCEC al fine di verificare il buon andamento dei servizi;
- garantire la presenza propria o di un proprio incaricato durante incontri periodici di analisi, e approfondimento sulle tematiche oggetto del presente Capitolato, presso la sede dell'ODCEC o in modalità telematica o telefonica. Tali incontri potranno svolgersi con cadenza anche settimanale e potranno essere fissati in ogni giorno lavorativo (ad eccezione di un periodo di pausa estiva non superiore, comunque, a giorni 15) dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- in caso di necessità, su richiesta del committente il servizio potrà essere svolto anche presso la sede dell'ODCEC, o in modalità telematica, o presso altre sedi che saranno concordate tra il committente e l'affidatario.

4. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP per l'avvio del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, l'ODCEC ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'ODCEC si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'affidatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico controlli di rispondenze e qualità.

L'affidatario si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al RUP. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, sotto il profilo tecnico e/o funzionale, l'affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

5. Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per gli studi professionali ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

6. Subappalto e di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto nelle forme di legge.

7. Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari al 5% dell'intero importo contrattuale, fornita secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, che dovrà avere efficacia pari alla durata dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra è causa di revoca dell'affidamento.

8. Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dall'ODCEC in rate trimestrali.

Il pagamento resta subordinato all'invio da parte dell'affidatario della relativa fattura elettronica (codice univoco UFET80).

Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. A tale fine, la fattura dovrà recare il codice identificativo di gara (CIG) pena la non accettazione.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante bonifico bancario, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni ed a condizione di regolare situazione contributiva.

A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a comunicare all'ODCEC, pena la nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

9. Inadempienze e clausole penali

Il contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono ai servizi intellettuali oggetto del Capitolato.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi richiesto o si siano verificati inadempimenti, ritardi, inefficienze o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato, l'ODCEC, per il tramite del RUP, trasmette una comunicazione scritta indirizzata al domicilio digitale del contraente, contenente la puntuale motivazione delle contestazioni, la richiesta di giustificazioni e il termine entro cui conformarsi alle condizioni contrattuali.

Il contraente può formulare le proprie deduzioni mediante comunicazione indirizzata al domicilio digitale dell'ODCEC, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, che possono essere ridotti fino a 2 in caso di urgenza.

Se le giustificazioni addotte non sono ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'ODCEC, valutata la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, applica una penale nella misura di seguito indicata:

- ritardo nelle attività relative alla determinazione e comunicazione degli importi e alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni (IRAP, Modello 770, C.U., ecc.): 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni conseguenti, oltre il pagamento della mora applicata dall'ente di riscossione;
- ritardo nella redazione dei pareri richiesti: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- per ogni adempimento inesatto o inadempimento non grave, accertato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Resta fermo il limite di applicazione delle penali previste per legge.

L'ODCEC, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

A seguito di comprovato errore nella predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti e/o pareri richiesti, sarà integralmente addebitata all'affidatario ogni sanzione, multa o

ammenda eventualmente comminata all'ODCEC, fatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni cagionati dall'errore medesimo.

In caso di omessa esecuzione, anche parziale, degli adempimenti di cui al presente Capitolato, l'ODCEC si riserva di eseguire direttamente o far eseguire ad altro operatore i servizi non effettuati, addebitando all'affidatario i relativi costi, fatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal deposito cauzionale definitivo.

L'affidatario non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo a sua discolpa cause di forza maggiore o altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'ODCEC, entro 5 giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuto conoscenza.

10. Recesso unilaterale

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'ODCEC può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Dlgs. 36/2023.

11. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dagli artt. 121 e. 122 del Dlgs 36/2023.

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto, oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, nei seguenti casi:

- sopravvenute cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Dlgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 del Dlgs 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- perdita, dopo l'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente.

La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente Capitolato, comporterà, come conseguenza, la sospensione del pagamento anche per le prestazioni effettuate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto l'ODCEC accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. Salvo il diritto al risarcimento del danno, all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Oltre a quanto genericamente previsto dagli artt. 121 e 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per fatto o causa dell'appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penalità, al verificarsi anche disgiunto dei seguenti inadempimenti:

- ritardo superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto (consegna del servizio) rispetto al termine comunicato dal Committente;
- quando l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- il verificarsi di due inesatti adempimenti contrattuali che causino danno patrimoniale, sanzioni carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- frode, colpa grave e abituale negligenza;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione;
- in caso di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- interruzione totale ingiustificata del servizio per più di 72 ore consecutive.

L'affidatario può chiedere la risoluzione in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'affidatario, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.

L'effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.

In ogni caso di riscontro, con frequenza o con caratteristiche di rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenze, mancata rispondenza del servizio ai requisiti e alle prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause motivate nella diffida, nonché l'avvertimento che, in caso di inosservanza, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle cause motivate nella diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati in diffida, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'ODCEC, nonché sulla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 7.

Con la risoluzione del contratto sorge nella Stazione Appaltante, il diritto di affidare l'appalto a terzi, in danno dell'appaltatore.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta in forma amministrativa, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

12. Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.4, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

13. Legge applicabile e foro competente

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Nello specifico, la stipula del contratto avverrà a mezzo MEPA e successivo scambio a mezzo PEC del detto contratto.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o all'efficacia del contratto medesimo sarà di competenza esclusiva del Foro di Bari.